STATUTO ORGANICO

DELLA

SOCIETA' ANONIMA DI PANIFICIO

DI ALESSANDRIA

Autorizzata con R.° Decreto
5 Gennaio 1873.

ALESSANDRIA, 1873
Tip. Barnabè Carlo, via S. Maria dell'Olmo
N. 10.

STATUTO ORGANICO

DELLA

SOCIETA' ANONIMA DI PANIFICIO

DI ALESSANDRIA

Autorizzata con R.° Decreto
5 Gennaio 1873.

ALESSANDRIA, 1873
Tipografia Barnabè Carlo, via S. Maria dell'Olmo
N. 10.

STATUTO ORGANICO

DELLA SOCIETA' ANONIMA DI PANIFICIO DI ALESSANDRIA

Autorizzata con R.° Decreto 5 Gennaio 1873.

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE
DELLA SOCIETÀ

per l'erezione di un Panificio nella Città d'Alessandria.

ART. 1.°

È costituita in Alessandria una Società Anonima la quale assumerà il titolo di *Panificio di Alessandria.*

ART. 2.°

La Società ha la sua sede in Alessandria; essa avrà la durata di anni 20 a partire dal giorno dell'approvazione Sovrana e potrà essere prorogata per voto degli Azionisti.

ART. 3.°

Scopo della Società è la confezione e vendita del pane, applicando quei metodi di fabbricazione i quali valgano a renderne possibilmente ottima la qualità e limitato il prezzo. Potrà la Societá anche applicarsi alla fabbricazione di generi affini.

CAPITALE SOCIALE

ART. 4.°

Il Capitale Sociale è fissato nella somma di lire 100,000 e rappresentato da 1000 Azioni da lire 100 caduna.

ART. 5.°

Il Capitale Sociale potrà essere elevato a lire 200 milà mediante emissione di nuove Azioni di ugual valore e previa deliberazione dell'Assemblea Generale debitamente approvata dal Governo.

ART. 6.°

Le Azioni sono nominative.

Potranno essere cedute per girata e regolare inscrizione sui registri Sociali.

ART. 7.°

Gli Azionisti non rispondono tanto verso la Società quanto verso i terzi che sino alla concorrenza del Capitale rappresentato dalle Azioni che posseggano.

ART. 8.°

All'atto della sottoscrizione sarà versato un decimo. Gli altri nove decimi saranno versati a richiesta del Consiglio d'Amministrazione.

Fra i diversi successivi versamenti dovrà

decorrere uno spazio di tempo non minore di un mese.

Art. 9.°

La firma apposta alle schede di sottoscrizione vincola l'Azionista ai pagamenti.

Art. 10.°

In caso di ritardato versamento decorrerà a carico dell'Azionista l'interesse dell'8 0[0 all'anno. Trascorsi due mesi dal giorno prefisso al versamento, sarà in facoltà della Amministrazione di far vendere le Azioni a tutto rischio e pericolo dell'Azionista in ritardo nei versamenti salvo l'osservanza del disposto degli articoli 153 e 154 del Codice di Commercio.

Art. 11.°

All'atto del primo versamento sarà rimessa al sottoscrittore una ricevuta provvisoria, la quale sará surrogata con titolo interinale all'atto del 2.° versamento.

Art. 12.°

I titoli di Azioni sia interinali che definitivi porteranno la firma del Presidente e di due Amministratori.

DIRITTI DEGLI AZIONISTI

Art. 13.°

Il possesso di una Azione conferisce il diritto ad un voto nella Assemblea Generale, cinque Azioni a due voti, dieci Azioni a tre voti, e successivamente di 10 in 10 Azioni ad un altro voto. Nessun Azionista potrà però avere più di cinque voti in proprio nè più di 5 altri come mandatario d'altro Azionista qualunque sia il numero delle Azioni da esso possedute o rappresentate.

A) L'Azionista ha pure diritto all'interesse del 5 0|0 sulle somme versate da prelevarsi sugli utili annui.

B) Ad una quota di dividendo come all'articolo 43.

C) Alla proprietà *pro rata* del fondo ed attinenze Sociali, in caso di scioglimento della Società.

D) Alla prelazione nell'acquisto delle Azioni di nuova emissione in proporzione di quelle che già possiede.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 14.°

L'Assemblea Generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Azionisti, si

raduna di regola nel mese di Gennaio di ciascun anno, e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione crederá opportuno e nei casi previsti dal vigente Codice di Commercio.

ART. 15.°

Le sedute saranno valide semprechè siano presenti 20 Azionisti rappresentanti almeno un terzo del Capitale Sociale.

ART. 16.°

Gli Azionisti possono farsi rappresentare da un Mandatario purchè esso pure Azionista.

ART. 17.°

Un Mandatario non può rappresentare che un solo mandante; ha però il diritto di votare per se.

ART. 18.°

L'ordine del giorno per le adunanze Generali è stabilito dal Consiglio d'Amministrazione; saranno in esse portate quelle proposte che saranno presentate per iscritto 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e sottoscritte da 10 Azionisti almeno.

ART. 19.°

Le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale saranno annunciate

su due giornali della Città almeno otto giorni prima dell'adunanza.

ART. 20.°

Se nella prima adunanza, l'Assemblea Generale non trovasi nelle condizioni prescritte dall'articolo 17 per la validità delle sue deliberazioni, sarà nuovamente convocata previo avviso come sopra indicante l'oggetto dell'adunanza e l'avvertenza che qualunque sia il numero degli intervenienti e il Capitale Sociale rappresentato, le deliberazioni saranno valide ed obbligatorie anche per gli assenti o dissenzienti.

Fra la 1.ª e la 2.ª convocazione dovranno decorrere non meno di 8 giorni nè più di trenta.

L'ASSEMBLEA GENERALE

ART. 21.°

A) Elegge il Presidente ed i membri del Consiglio d'Amministrazione.

B) Nomina i Sindaci per la revisione dei conti.

C) Delibera sul rapporto dei Sindaci, sul bilancio consuntivo ed approva i dividendi.

D) E delibera sopra tutte le proposte portate all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione sarà pure Presidente dell'Assemblea Generale. Però nei casi visti dall'articolo 148 del Codice

di Commercio l'Assemblea generale potrà eleggersi volta per volta il Presidente.

ART. 22.°

Le votazioni si fanno per alzata o seduta a meno che 5 Azionisti non dimandino lo scrutinio segreto.

Trattandosi di persone si procederà a scrutinio segreto. In tutte le votazioni richiedesi la maggioranza assoluta.

In caso di parità di voti quello del Presidente è preponderante.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale concernenti l'aumento del capitale, le modificazioni allo Statuto e la proroga della durata sociale avranno bisogno per essere esecutorie della approvazione governativa.

Queste deliberazioni e quelle relative allo scioglimento anticipato della Società dovranno essere prese alla maggioranza di 2[3 almeno dei voti.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ART. 23.°

La Società è amministrata dal Presidente e da un Consiglio d'Amministrazione composto di sette Membri eletti in Assemblea Generale.

ART. 24.°

I Membri del Consiglio d'Amministrazione, entrando in carica depositeranno N.° 10 Azioni per ciascheduno. Queste rimarranno inalienabili per tutto il tempo che essi durano in funzione.

ART. 25.°

Gli Amministratori durano in carica per due anni. Al termine del 1° anno saranno estratti a sorte i quattro Membri uscenti di carica. Tutti gli Uscenti possono essere rieletti.

ART. 26.°

Il Consiglio elegge annualmente nel suo seno un Vice Presidente ed un Segretario.

ART. 27.°

Le nomine di cui nell'Art. precedente dovranno essere fatte a schede segrete ed a maggioranza assoluta di voti.

ART. 28.°

A rendere valide le deliberazioni del Consiglio richiedesi la presenza di 6 Membri.

ART. 29.°

Le deliberazioni del Consiglio sono accertate da processo Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 30.°

Nessun Consigliere potrà farsi sostituire nella riunione del Consiglio.

Art. 31.°

I Consiglieri assisteranno per turno alle principali operazioni di panizzazione e constateranno colla loro firma l'uscita dei generi dal Magazzeno.

Art. 32.°

Al Consiglio d'Amministrazione è affidata la scelta del sistema di panizzazione da addottarsi. Esso è investito di tutte le facoltà occorrenti per la sua applicazione, per l'impianto dello Stabilimento e per il relativo esercizio.

Il Consiglio si raduna ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi opportuno e di regola almeno una volta per ogni quindicina.

Art. 33.°

Il Consiglio d'Amministrazione, inoltre:

A) Presenta all'Assemblea Generale il rendiconto annuale ed appena approvato dalla medesima ne trasmette una copia al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

B) Fissa l'onorario del Direttore, e sulla proposta di questi stabilisce la pianta del personale e ne fissa gli stipendi.

C) Stipula tutti i contratti che ravviserà convenienti, fissa il prezzo normale di vendita del pane e degli altri prodotti dello Stabilimento.

D) Delibera intorno alle Azioni giudiziarie, all'inscrizione e cancellazione delle ipoteche ed autorizza il Presidente a stare in giudizio.

E) Ordina i versamenti sulle Azioni.

F) Nomina, destituisce e sospende gli Impiegati.

G) Convoca le Assemblee Generali sì ordinarie che straordinarie e stabilisce gli ordini del giorno.

H) Infine il Consiglio è investito dei più ampii poteri per l'Amministrazione della Società, compresa la facoltà di transigere e fare compromessi, di emettere, accettare e girare Cambiali.

Art. 34.°

La firma Sociale è devoluta al solo Presidente, quando non si tratti di obbligare definitivamente la Società, nel qual caso dovrà concorrere oltre la firma del Presidente anche quella di un'altro membro del Consiglio.

Il Presidente è responsabile verso la Società e verso i terzi della esecuzione di questa indispensabile formalità.

In assenza o impedimento del Presidente la firma é devoluta al Vice-Presidente, ed in mancanza di questi al Consigliere più anziano d'età.

In caso di dimissione o assenza prolungata od altro impedimento di qualche amministratore, il Consiglio d'Ammministrazione sceglie

fra gli Azionisti possessori di 10 Azioni chi lo surroghi fino alla prossima Assemblea Generale.

I membri del Consiglio d'Amministrazione non ricevono onorario fisso ma delle medaglie di presenza, il cui valore sarà fissato dal Consiglio d'Amministrazione.

DELLA DIREZIONE

Art. 35.°

La Direzione è composta:

A) Dal Direttore tecnico.

B) Da quegli altri impiegati che possono occorrere per il buon andamento dell'Azienda Sociale.

Art. 36.°

Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione e deve prestare una cauzione in Azioni della Società che lo stesso Consiglio sarà per fissare.

Art. 37.°

Il Direttore è posto sotto la dipendenza del Consiglio. Egli assume gli Operai nel numero stabilito, esercita sopra di loro attenta vigilanza, li sospende e licenzia dandone comunicazione al Consiglio. Distribuisce il lavoro, invigila sulla interna economia, fa al Consiglio le proposte che crede opportune al buon andamento dell'Azienda.

Art. 38.°

Il Direttore sarà retribuito con stipendio

fisso e con una partecipazione negli utili (prelevata dal fondo di cui all'art. 43,) e nella misura che sarà fissata dal Consiglio d'Amministrazione.

DEI SINDACI

Art. 39.°

Nell'Assemblea Generale Ordinaria saranno nominati due Sindaci.

Art. 40.°

I Sindaci devono vegliare alla stretta osservanza dello Statuto. Prendono visione dei libri Sociali, si accertano del buon andamento del servizio, portano il loro giudizio, sui bilanci annuali, procedono mensilmente ed ogni qualvolta lo credono conveniente a scrupolosa verifica di ogni elemento costituente l'attivo ed il passivo della Società, e del tutto fanno relazione al Consiglio ed all'Assemblea Generale.

Intervengono alle adunanze del Consiglio con voto consultivo. Come gli Amministratori non ricevono onorario fisso, ma delle medaglie di presenza com'è stabilito per gli Amministratori stessi all'art. 34.°

Art. 41.°

I Sindaci durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 42.°

I Sindaci entrando in carica depositeranno N. 10 Azioni ciascuno. Queste rimarranno

inalienabili per tutto il tempo che essi durano in funzione.

DEGLI UTILI

Art. 43.°

Sugli utili netti risultanti dagli annuali bilanci, è prelevato l'interesse sul Capitale versato dagli Azionisti in ragione del 5 0[0 l'anno.

La somma eccedente sarà ripartita come segue:

Il 20 0[0 passerà a costituire il fondo di riserva.

Il 15 0[0 sarà diviso fra il personale e gli Operai.

Il 65 0[0 sarà destinato agli Azionisti a titolo di dividendo.

Art. 44.°

L'applicazione della quota di utile al fondo di riserva cesserà quando siasi raggiunto la somma di L. 15,000; sarà ripresa quando detto fondo diminuisca.

Il Consiglio d'Amministrazione fisserà il miglior modo d'impiego del fondo di riserva.

Art. 45.°

Gli interessi e dividendi saranno pagati un mese dopo approvato il bilancio consuntivo dall'Assemblea Generale. Quelli non domandati saranno prescritti a favore della Società spirato il termine di anni 5.

DEL SERVIZIO DI CASSA

Art. 46.°

Il servizio di cassa verrà affidato alla Banca

che sarà designata dal Consiglio d'Amministrazione; presso la quale saranno depositate in conto corrente le somme sociali.

Le esazioni seguiranno in quel modo che il Consiglio d'Amministrazione giudicherà più opportuno.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 47.°

Gli Azionisti i quali approveranno questo Statuto eleggeranno in apposita adunanza un Presidente ed un Consiglio d'Amministrazione provvisori.

Il Consiglio provvisorio curerà la costituzione definitiva della Società. Esso sarà munito di tutte le facoltà che lo Statuto conferisce al Consiglio d'Amministrazione effettivo e durerà in carica fino alla costituzione definitiva della Società.

Art. 48.°

La Società s'intenderà costituita allorchè si saranno ottenute tante sottoscrizioni che valgano a coprire i 4|5 del Capitale Sociale.

Art. 49.°

Il Consiglio d'Amministrazione provvisorio è facoltizzato ad accettare tutte quelle modificazioni al presente Statuto che venissero superiormente imposte.